



COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)

NUMERO: 2
DATA: 30/05/2018

Ripulitura incolti, taglio siepi, sterpaglie e mantenimento igienico dei terreni posti all'interno del centro abitato.

IL SINDACO

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana; Visto il vigente Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 152/2006; Vista la legge 689/81;

Riscontrato che all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze dello stesso, esistono appezzamenti di terreni, aree e spazi privati per i quali i proprietari non intraprendono idonei e costanti interventi di manutenzione e di ripulitura al fine di evitare la crescita di sterpaglie e vegetazione spontanea varia, tali da rappresentare disagio per i proprietari di abitazioni limitrofe e possibili ricoveri di animali nocivi per la salute;

Dato atto che uno stato di incuria delle siepi dei giardini e ramaglie di alberi fronteggianti alcune vie pubbliche possono rendere poco sicura la circolazione stradale causa occultamento della segnaletica, creando altresì, in alcuni casi carenza per l'illuminazione pubblica e restringimento della carreggiata;

Considerato che tali situazioni producono un danno all'immagine ed al decoro del centro residenziale nonché possibile potenziale pericolo per la salute ed incolumità pubblica;

ORDINA

A tutti i proprietari e possessori a qualunque titolo, di lotti di terreno situati all'interno del centro abitato che si trovano in "stato incolto" nonché a tutti i proprietari di siepi ed alberature con ramaglie prospicienti e ricadenti sulle sedi stradali pubbliche e/o private aperte a pubblico transito, che arrecano disagio alla circolazione stradale, nonché fattore di antigiene, di provvedere con immediatezza e comunque entro e non oltre il 25 GIUGNO 2018 alla pulizia degli stessi e successivamente a mantenere costantemente puliti

gli anzidetti terreni, mediante taglio con sfalcio con raccolta dei residui della vegetazione erbacea ed arbustiva per gli incolti e potature per le siepi e ramaglie.

AVVERTE

Che in caso di inadempienza o di non perfetta esecuzione, questa amministrazione si vedrà costretta, suo malgrado, a procedere in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate e ad applicare la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16/01/2003, oltreché all'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti anche a carattere penale.

La presente Ordinanza si intende estesa di validità anche per gli anni a seguire senza ulteriore emissione di analogo provvedimento. La Polizia Locale, le forze dell'Ordine, l'Ufficio Tecnico Comunale ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma della Legge 07/08/90 nr. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 nr. 1034 o in via alternativa entro 120 gg. dalla notifica al presidente della Repubblica nei modi degli artt. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 nr. 1199.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso a :

- Ufficio Messaggio per la pubblicazione all'Albo della Casa Comunale e per le notifiche di competenza;
- Polizia Locale
- Ufficio Tecnico Comunale

Dalla Residenza Municipale, li 30/05/2018

